

Decreto del Ministero dell'industria 29 febbraio 1988 (1)

Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988)

Art. 1

Campo di applicazione

[1] Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 31/03/1984, "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".

Art. 2

Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto

[1] I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli artt. 8 e 9 del decreto ministeriale 21/05/1974, presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente, anziché presso l'utente, a condizione che la ditta stessa:

- a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'ISPESL;
- b) disponga di mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei recipienti ed assicuri l'impiego di personale qualificato che possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta installazione del recipiente completo dei relativi accessori, assumendosene le conseguenti responsabilità;
- c) comunichi contestualmente al dipartimento ISPESL e alla unità sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla installazione, l'ubicazione del recipiente e le generalità e indirizzo dell'utente.

Art. 3

Verifiche annuali di esercizio

[1] I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21/05/1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a:

- a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici;
- b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalità degli accessori;
- c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL.

[2] Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21/05/1974.

[3] La domanda di esonero dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.

Art. 4 (2) (3)

Verifiche decennali

[1] Per i recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri, la verifica completa decennale di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21/05/1974 può essere costituita da una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non distruttivi per il rilievo degli spessori.

Art. 5

Norma transitoria

[1] Ai recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri, già installati e sottoposti con esito favorevole alle verifiche e prove di primo o nuovo impianto e periodiche da parte degli organismi preposti alla loro sorveglianza, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21/05/1974 con le medesime procedure ed alle stesse condizioni previste nell'art. 3 del presente decreto.

NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 23/09/2004 (G.U. n° 243 del 15/10/2004), in vigore dal 15/10/2004, il campo di applicazione del presente decreto è esteso ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva non superiore ai 13 m³.

(2) L'art. 2 (“*Metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche*”) del D.M. 23/09/2004 (G.U. n° 243 del 15/10/2004), in vigore dal 15/10/2004, recita:

“[1] Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 3 le verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m³ possono essere effettuate, in alternativa ai metodi previsti nell'art. 4 del D.M. 29/02/1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche di cui allo standard europeo EN 12818 e secondo la procedura di cui al successivo comma 4.

[2] L'effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m³ può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, così come indicato nello standard europeo EN 12818.

[3] I costruttori ed i proprietari dei serbatoi di GPL sono tenuti a comunicare al Ministero delle attività produttive ed all'ISPESL i dati necessari all'individuazione del lotto omogeneo di apparecchi di cui al precedente comma 2.

[4] La procedura operativa messa a punto dell'ISPESL per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali - ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti - sono definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”.

(3) Per quanto attiene le verifiche decennali dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore ai 13 m³, l'art. 3 (“*Modifica dell'art. 4 del D.M. 29/02/1988*”) del D.M. 23/09/2004 (G.U. n° 243 del 15/10/2004), in vigore dal 15/10/2004, recita:

“[1] Le verifiche decennali, di cui all'art. 9 del D.M. 21/05/1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore a 13 m³ di cui al D.M. 29/02/1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1994 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

[2] Le verifiche decennali, di cui all'art. 9 del D.M. 21/05/1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore a 13 m³ di cui al D.M. 29/02/1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1995 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.”.